



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Sezione Lavoro e Previdenza**

Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Federica Ronsini, alla udienza del 13/01/2020, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di previdenza iscritta al **N. 5279 /2018 R.G.** promossa da:

LAZZARA TRONCI, nata a Marcianise, il 15/09/1975, rappresentata e difesa dall'Avv. Michele MARRA, presso il quale elettivamente domicilia in via Dorso n. 16, Caserta, come da procura in atti,

RICORRENTE

CONTRO

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del Presidente/legale rappresentante *p.t.*, domiciliato per la carica in Roma, alla via Ciro il Grande n. 21 e, agli effetti della presente procedura, per elezione in Caserta, alla via Arena, loc. San Benedetto, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca CUZZUPOLI, come da procura in atti

RESISTENTE

Oggetto: Fondo di Garanzia

Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti introduttivi e da verbale dell'odierna udienza.

Motivi in fatto e in diritto

Con ricorso introduttivo depositato l'11.6.2018, l'odierna ricorrente, premesso *di* essere stata dipendente della società Fiera di Giò s.r.l. con sede in Marcianise dal 2011 al 2014, *di* avere ottenuto dall'adito Tribunale sentenza n. 1591/2017 di condanna del datore di lavoro al pagamento del TFR e *di* essere rimasta comunque creditrice oltre alla liquidazione delle altre competenze di fine rapporto, *di* avere tentato azione esecutiva individuale nei confronti del datore di lavoro con verbale di pignoramento mobiliare negativo, anche per l'intervenuta cancellazione della azienda alla Camera di Commercio, ha chiesto l'intervento del Fondo di Garanzia, assumendo sussisterne tutti i presupposti. Respinta la domanda amministrativa, ha argomentato che la società non sia imprenditore soggetto a fallimento ex art. 1 della legge fallimentare e che ella abbia compiutamente dimostrato l'esito infruttuoso dell'esecuzione forzata individuale in danno dell'obbligata

principale; ciò in quanto la società non avrebbe avuto alcun bene immobile e che non sarebbe stata reperibile presso la sede risultante dalla visura camerale.

L'INPS ha resistito, assumendo in contrario non esservi alcuna prova dell'insolvenza dell'obbligata principale, poiché non sarebbe stata in effetti tentata alcuna procedura esecutiva individuale. In particolare, evidenziava che era stata respinta la domanda in via amministrativa con la seguente motivazione: *“Mancata dimostrazione dell'insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro”* (mancato pignoramento presso sede legale della società, tentato solo presso il legale rappresentante, ed assenza della visura della conservatoria).

All'odierna udienza di discussione, all'esito della camera di consiglio, la scrivente ha emesso il seguente dispositivo con contestuali motivazioni ex art. 429 c.p.c.

Nel merito il ricorso non è fondato, per non avere la parte privata dato prova dell'insolvenza della debitrice principale, presupposto dell'intervento del Fondo, e ciò avuto riguardo alle disposizioni dei comma 2 e 3 come del comma 5 dell'art. 2 della L. 297/1982.

Va aggiunto, inoltre, che il Tribunale condivide la prospettazione dell'Ente, ritenendo che, indipendentemente da ogni questione in ordine alla fallibilità dell'obbligata principale (circostanza sulla quale peraltro l'assicurata non ha dedotto nulla, limitandosi a richiamare la documentazione depositata) gravi sulla ricorrente l'onere di tentare un pignoramento mobiliare presso la sede sociale e di attivarsi per ricercare beni della datrice di lavoro utilmente aggredibili presso altri luoghi ad essa riferibili.

La circostanza che presso la sede della società non sia stato possibile attivare il pignoramento, in quanto la stessa sarebbe stata “irreperibile”, non esclude un tale onere, sia l'azione esecutiva è stata comunque ritualmente eseguita presso la residenza dell'amministratore, sebbene la parte privata abbia diffusamente argomentato in ordine all'inesigibilità di ulteriori attività e ricerche, dirette ad aggredire il patrimonio dell'obbligata principale, che non avrebbe avuto beni immobili, sarebbe stata irreperibile presso la sede indicata nella visura camerale e non avrebbe avuto sedi secondarie, mentre nessuna azione avrebbe potuto tentarsi in confronto dei soci, trattandosi di una società di capitali.

In primo luogo invero merita rammentare come anche recentemente la Corte di Cassazione (con la decisione 28.3.2017, n. 7924) abbia ribadito che *“secondo il meccanismo configurato dalla L. n. 297 del 1982, la dichiarazione di insolvenza e la verifica sulla esistenza e misura del credito in sede fallimentare fungono da presupposti del diritto verso il Fondo di garanzia, (Cass. 26/2/2004, n. 3939; Cass. 22647/2009, cit.).*

Solo nel caso in cui l'imprenditore non sia assoggettabile alla procedura concorsuale, è possibile l'intervento del fondo di garanzia a patto che il lavoratore dimostri, attraverso l'esperimento di «un'azione esecutiva, che deve conformarsi all'ordinaria diligenza e che sia esercitata in modo serio ed adeguato», l'insufficienza totale o parziale delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro inadempiente, coerentemente con il disposto dell'art. 2740 c.c. (ex plurimis, da ultimo, Cass. 5/09/2016, n. 17593; Cass. 7/7/2005, n. 14282; Cass. 11/7/2003 n. 10953). Ed anche i precedenti citati in sentenza convergono nella stessa interpretazione, giacché in essi si conferma che l'azione della citata L. n. 297 del

1982, ex art. 2, comma 5, trova ingresso quante volte il datore di lavoro non sia assoggettato a fallimento, vuoi per le sue condizioni soggettive (ad esempio, piccolo imprenditore) vuoi per ragioni ostative di carattere oggettivo (ad esempio, trattandosi di ditta individuale cessata da oltre un anno), il che non equivale a dire che la parte può optare per la dichiarazione di fallimento o per l'esperimento di una procedura di esecuzione”.

Ora, nella specie, dai documenti depositati nella fase monitoria non poteva desumersi la prova delle condizioni in presenza delle quali l'art. 1 della legge fallimentare esclude l'assoggettabilità degli imprenditori a fallimento.

Assunto infatti che, secondo la norma appena citata, “non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:

- a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
- b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
- c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila”, nulla è documentato sul punto.

La circostanza che il credito vantato sia inferiore ai 30.000 € rappresenta un *posterius* oggettivo rispetto ai requisiti soggettivi di fallibilità dell'imprenditore.

Non vi sono perciò in atti elementi per ritenere che la lavoratrice potesse sottrarsi all'onere di domandare l'avvio di una procedura concorsuale, così che già per questo motivo deve ritenersi l'infondatezza della pretesa da lui avanzata in confronto del Fondo. Ma anche ove volesse prescindere da questo dato (visto che nemmeno ci sono eccezioni dell'INPS sul punto), non potrebbe concludersi diversamente, giacché è un fatto che la Tronci non abbia tentato alcuna procedura esecutiva individuale presso la sede sociale.

E' noto d'altra parte come la giurisprudenza, con orientamento consolidato, interpreti le disposizioni dell'art. 2 comma 5 della L. 297/1982 e dell'art. 1 comma 2 del D. Lgs. 80/1992, relativo ai crediti diversi dal TFR rientranti nell'ambito di operatività del Fondo di garanzia, ritenendo il lavoratore, il cui credito non sia stato accertato in sede fallimentare e che richieda le prestazioni del Fondo, onerato di provare di avere agito “*un serio e adeguato esperimento dell'esecuzione forzata*” (così da ultimo, ma ex plurimis Cass. civ. Sez. lavoro, 05-09-2016, n. 17593), onere che costituisce “*mera espressione di quella ordinaria diligenza che l'ordinamento richiede a qualunque titolare di una situazione giuridica di vantaggio, quale ne sia il contenuto, per poterla utilizzare conformemente alla sua funzione e trarne la corrispondente utilità*” (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro, 17/04/2007, n. 9108).

E quindi più specificamente si è affermato l'onere dell'assicurato di tentare una procedura esecutiva, ricercando i beni nei luoghi *de jure* ricollegabili alla persona del datore di lavoro debitore principale e, ma solo ove risulti la concreta possibilità di ulteriori forme di esecuzione, di esperire tutte quelle che, secondo l'ordinaria diligenza, si prospettino fruttuose, non essendo in contrario egli tenuto ad esperire azioni esecutive che appaiano infruttuose o aleatorie “*quando, per queste ultime, i costi certi superino i benefici futuri, valutati secondo un criterio di probabilità*” (così testualmente Cass. n. 14447/2004; cfr.

anche Cass. n. 11379/2008), ed essendo inoltre ammesso a provare che la mancanza o l'insufficienza delle garanzie patrimoniali del debitore risultino *comunque dimostrate in relazione alle particolari circostanze del caso concreto* (cfr. Cass. n. 9108/2007 cit., resa in una fattispecie nella quale l'insufficienza della garanzia patrimoniale del debitore principale appariva già accertata in esito all'infruttuoso esperimento dell'esecuzione forzata in suo confronto da parte di altri lavoratori).

Facendo allora applicazione dei detti principi, che questo Giudice condivide, deve rilevarsi come la lavoratrice, non solo non abbia accertato l'indisponibilità da parte della società di beni immobili, ma non abbia neppure tentato l'esecuzione mobiliare presso la sede sociale; un onere che invece le competeva, secondo i principi sopra esposti, e dal quale non poteva dirsi esentata in virtù della sola visura camerale da cui risulta la cancellazione dal Registro delle Imprese.

Pare infatti alla scrivente che la circostanza che la società fosse "irreperibile" all'indirizzo della sede sociale non potesse *ex se* considerarsi, con una diligenza ordinaria (necessaria ad "*un serio e adeguato esperimento dell'esecuzione forzata*") indice certo del definitivo abbandono di quella sede da parte della società.

Né può trascurarsi, ai fini che interessano, la circostanza che il pignoramento non sia stato poi effettuato presso la sede sociale (l'esecuzione avvenne, come sé già detto, all'indirizzo di residenza del legale rappresentante, peraltro non reperito), laddove solo un tentativo di esecuzione mobiliare presso la sede sociale, se infruttuoso, avrebbe potuto dar prova dell'incapienza del patrimonio del debitore principale.

In contrario, mai esperito un simile tentativo ed escluso che quella prova potesse essere integrata altrimenti (per esempio dall'esito negativo di procedure intentate contestualmente da altri lavoratori), deve concludersi per l'inesistenza dei presupposti per l'intervento del Fondo di Garanzia.

Il ricorso deve essere pertanto respinto.

L'addebito della spese di lite segue il principio della causalità nella genesi della lite, ossia l'onere della spesa grava su chi ha provocato la necessità del processo, sia per un comportamento tenuto fuori dal processo, sia col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto; pertanto, seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo, visto quanto disposto dal decreto 10 marzo 2014 n. 55 come modificato dal decreto 8 marzo 2018 n. 37, tenuto conto della natura e del valore della controversia - comportante la valutazione di questioni di limitata complessità - delle fasi del giudizio (*art.4 co V: "...Il compenso è liquidato per fasi.... Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente: a) per fase di studio della controversia... b) per fase introduttiva del giudizio... c) per fase istruttoria... d) per fase decisionale..."*), del pregio dell'opera professionale prestata.

P. Q. M.

Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:

- rigetta la domanda;
- condanna Lazzara Tronci soccombente, al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 800,00 oltre spese generali, iva e cpa, se dovute, in base ai valori minimi del D.M. 55/2014.

Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 13.1.2020.

IL GIUDICE DEL LAVORO

dott.ssa *Federica Ronsini*